

(N. 2570)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(FANFANI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro  
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 AGOSTO 1952

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 491, fu estesa al 31 dicembre 1950 la facoltà concessa al Ministero per l'agricoltura e le foreste di finanziare per intero i lavori di riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

Con lo stesso decreto, poi, all'articolo 2, si determinò anche la data del 31 dicembre 1950, entro la quale i Consorzi di bonifica possono procurarsi il finanziamento provvisorio da Istituti bancari per intraprendere l'esecuzione di lavori che hanno carattere di urgenza.

I termini così stabiliti risultarono invero del

tutto inadeguati e pertanto, con la legge 29 maggio 1951, n. 444, essi vennero prorogati al 30 giugno 1952.

Tuttavia e malgrado l'entità dei fondi messi a disposizione per la esecuzione delle opere di cui trattasi, parte dei danni, causati dagli eventi bellici alle opere di bonifica, attende ancora di essere riparata, ciò che non si è potuto fare entro la scaduta data del 30 giugno.

Si è quindi disposto l'unito disegno di legge, col quale si estende ulteriormente e, si ritiene, in via definitiva, al 30 giugno 1953 la facoltà al Ministro di finanziare per intero i lavori stessi e agli enti concessionari quella di potersi procurare il finanziamento provvisorio.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, già prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.